

Bonus facciate: attestazione dell'equipollenza dall'ente competente e non da un professionista

di [Redazione](#)

Pubblicato il 12 Giugno 2020

Bonus facciate: l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle zone A o B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti e non da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.



Il cosiddetto Bonus facciate rappresenta un incentivo molto interessante per i contribuenti che devono affrontare quel tipo di spesa.

Chi desidera approfondire l'agevolazione può consultare questi articoli:

-> [Bonus Facciate 2020: la detrazione al 90% in Legge di Bilancio](#)

-> [Bonus facciate: i chiarimenti delle Entrate](#)

Ora però è stata fatta una precisazione da parte delle entrate che spiazza tante persone: i contribuenti che rinnovano l'aspetto di un edificio situato in un'area assimilabile alle zone A e B descritte nel Decreto n. 1444/1968 (dove gli immobili agevolati devono ricadere), per accedere al bonus, devono ottenere una **certificazione urbanistica dall'ente competente e non da un semplice professionista**.

Secondo l'Agenzia, ai fini del "bonus facciate", gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal citato Decreto n. 1444 del 1968.

Nella circolare n. 2/E del 2020 è stato, inoltre, precisato che l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del "bonus

facciate", dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Tale assimilazione non può, dunque, essere attestata, come proposto dall'Istante, da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.

Nel caso di specie, pertanto, l'Istante, potrà fruire della detrazione, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste ottenendo **una certificazione urbanistica dalla quale risulti l'equipollenza in questione.**

Lo ha chiarito l'**Agenzia delle entrate**, con la [risposta n. 182](#) del 11 giugno 2020.

A cura di Vincenzo D'Andò

Sabato 12 giugno 2020

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico